

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13895

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 27 novembre 2015 alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di 34;

- Vista la deliberazione n.13598 del 26 marzo 2015 con la quale il Consiglio Direttivo di questo Istituto ha approvato lo Schema di “Convenzione operativa tra INFN e CNR per la realizzazione di un capannone ad uso officina meccanica presso l’Area di Ricerca di Torino, e lo Schema di Contratto di comodato d’uso gratuito per la concessione all’INFN da parte del CNR di una porzione di terreno dell’Area di Ricerca di Torino sita in Strada delle Cacce ove realizzare la predetta officina meccanica”;
- Considerato che, a seguito dell’approvazione del suddetto Schema di Convenzione, il CNR ha manifestato l’esigenza di inserire, nel documento sopra menzionato, la previsione del termine di cinque anni posto a carico dell’INFN per il completamento dei lavori di realizzazione dell’edificio, nonchè di una clausola risolutiva espressa in caso di mancato rispetto del termine predetto;
- Vista la nota del 30 ottobre 2015 con cui il Responsabile Amministrativo della Sezione di Torino ha reputato tale termine “*congruo e ampiamente sufficiente per il completamento definitivo dei lavori*”, rendendo pertanto necessaria l’approvazione di un nuovo testo di Schema di Convenzione;
- Visti lo Schema di Convenzione operativa tra l’INFN e il CNR per la realizzazione di un capannone ad uso officina meccanica presso l’Area di Ricerca di Torino, nonchè lo Schema di Contratto di Comodato d’uso gratuito per la concessione da parte del CNR di una porzione di terreno dell’Area di Ricerca di Torino sita in Strada delle Cacce, affinché l’INFN “*se ne serva per costruirvi una officina meccanica, secondo il progetto esecutivo che verrà approvato dal comodante*”, allegati alla presente deliberazione e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con voti favorevoli n. 32 ;

DELIBERA

1. Di annullare la deliberazione n.13598 del 26 marzo 2015.

2. Di approvare lo “Schema di Convenzione operativa tra INFN e CNR per la realizzazione di un capannone ad uso officina meccanica presso l’Area di Ricerca di Torino, e lo Schema di Contratto di Comodato d’uso gratuito per la concessione all’INFN da parte del CNR di una porzione di terreno dell’Area di Ricerca di Torino sita in Strada delle Cacce ove realizzare la predetta officina meccanica, allegati alla presente deliberazione e di cui costituiscono parte integrante;
3. Di incaricare il Presidente, o persona da lui delegata, a sottoscrivere gli Accordi di cui al precedente punto n.2;
4. L’onere finanziario derivante dallo Schema di Convenzione e di Contratto di Comodato di cui al punto n.2, valutato per la fase iniziale della progettazione complessivamente in Euro 150.000,00, troverà copertura nel Bilancio della Sezione di Torino al capitolo 210410 – “Studi consulenze e indagini per attività di ricerca”, con prossima Determina di storno del Direttore Generale. L’impegno finanziario ulteriore, necessario per l’intera operazione, sarà approvato con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN.

**CONVENZIONE OPERATIVA CNR-INFN PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CAPANNONE AD USO OFFICINA MECCANICA PRESSO L'AREA DI RICERCA DI
TORINO**

L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, Cod. Fisc. 84001850589, in persona del legale rappresentante Prof. Fernando Ferroni, (d'ora innanzi indicato come INFN)

ed

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, Cod. Fisc. 80054330586, in persona del legale rappresentante Prof. Luigi Nicolais, (d'ora innanzi indicato come CNR)

Premesso che:

in data 19 novembre 2013, il CNR e l'INFN hanno stipulato un Accordo Quadro con il quale vengono incentivate le iniziative comuni atte a favorire la massima collaborazione tra i due Enti;

in tale ambito, il CNR intende mettere a disposizione dell'INFN una porzione di terreno del complesso immobiliare sede dell'Area di Ricerca di Torino, nella disponibilità del CNR per diritto di superficie concesso dal Comune di Torino in data 28 febbraio 1979 con scadenza il 27 febbraio 2078;

in particolare, il Consiglio Direttivo dell'INFN, con delibera n. 13022 del 19/12/2013, ha approvato il proprio Programma Triennale dei Lavori 2014-2016, contenente la previsione di bilancio per la realizzazione di una nuova officina meccanica per la sezione INFN di Torino;

l'INFN, in ragione della collaborazione instaurata con il CNR, ha proposto a quest'ultimo, con nota prot. n. 496/7.1P del 19 marzo 2014, di realizzare a proprie cure e spese un capannone ove insediare suddetta officina meccanica sopra la porzione di terreno individuata;

la Sezione INFN di Torino, in data 6 novembre 2014, ha inviato al CNR lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di suddetto capannone;

l'INFN è altresì disponibile a rendere fruibile tale officina agli Istituti del CNR attivi presso l'Area di Ricerca, disciplinandone l'utilizzo comune nell'ambito di una successiva convenzione operativa da stipularsi tra Area di Ricerca CNR di Torino e sede locale di INFN;

a tale scopo, il CNR intende quindi concedere in contratto di comodato d'uso gratuito ad INFN la porzione di terreno individuata su cui far realizzare suddetta struttura;

il CNR, una volta realizzata la struttura, concederà anche quest'ultima in comodato gratuito ad INFN;

con Delibera n. 47 del 12 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione del CNR ha approvato l'iniziativa, autorizzando INFN a realizzare la struttura prevista, approvando altresì gli schemi di Convenzione e Comodato;

con Delibera n..... del 27 novembre 2015 il Consiglio Direttivo dell'INFN ha approvato l'iniziativa e gli schemi di Convenzione e Comodato;

**Tutto ciò premesso e confermato,
si conviene e stipula quanto segue:**

ARTICOLO 1
PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2
OGGETTO E DURATA

Con il presente atto CNR ed INFN convengono di disciplinare la realizzazione da parte di INFN stesso di un capannone insistente sull'area concessa in comodato, da destinare ad officina meccanica.

A tal fine il CNR concederà in uso ad INFN la porzione di terreno individuata tramite comodato d'uso gratuito, del quale si allega lo schema di contratto (allegato 1).

Il CNR, quale titolare del diritto di superficie, manterrà la proprietà della nuova struttura realizzata, e, contestualmente alla conclusione dei lavori previsti, si impegna sin d'ora ad estendere, mediante apposito atto aggiuntivo, la concessione in comodato anche al capannone che sarà realizzato da INFN in qualità di stazione appaltante.

Tale realizzazione sarà eseguita da INFN sulla base di quanto previsto dal progetto esecutivo, comunque entro e non oltre 5 anni dalla data della stipula della presente Convenzione, e sarà

completamente a carico dell'INFN stesso, ivi compresi tutti gli oneri connessi, in modo da non interferire con gli altri edifici ed i servizi esistenti presso l'Area di Ricerca di Torino.

La presente convenzione decadrà automaticamente contestualmente alla concessione in comodato del fabbricato una volta realizzato.

ARTICOLO 3 **APPROVAZIONE DEL PROGETTO**

Il CNR si riserva di approvare il progetto, definitivo ed esecutivo, redatto a cura dell'INFN che dovrà rispondere alle necessarie prescrizioni di legge vigenti in materia di edilizia e urbanistica.

ARTICOLO 4 **DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE**

La concessione in comodato gratuito della struttura da realizzare è vincolata alle finalità di INFN e CNR.

Detta struttura è destinata unicamente ad uso officina, laboratorio ed attività complementari, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di INFN e CNR nell'ambito dell'accordo quadro di cui alle premesse.

ARTICOLO 5 **MANUTENZIONE**

Tutte le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della struttura saranno a completo carico di INFN.

INFN riconosce che la pattuizione relativa all'assunzione a proprio carico della manutenzione straordinaria non altera il requisito della gratuità e non limita il godimento dei beni venuti ad esistenza concessi in comodato e che pertanto la stessa non contravviene al disposto dell'art. 1803 del c.c..

ARTICOLO 6 **CUSTODIA DEL BENE**

La custodia e sorveglianza della struttura è a carico di INFN che si impegna a svolgerle con la massima diligenza.

ARTICOLO 7 **RESPONSABILITÀ**

INFN garantisce che i lavori saranno realizzati in conformità alle normative di legge in vigore ed idonei alla destinazione d'uso prevista, pertanto si considera esonerato il CNR da ogni responsabilità in merito.

Il CNR rimane sollevato da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti causati o derivanti dalla realizzazione dell'immobile e da ogni incombenza o responsabilità per l'ottenimento delle debite autorizzazioni delle autorità competenti (VV.FF., ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) in relazione alle attività specifiche negli ambienti realizzati.

ARTICOLO 8 **COLLAUDO**

Per l'esecuzione del Collaudo Tecnico Amministrativo, che dovrà avvenire ad ultimazione dei lavori da parte di una commissione di esperti, di cui il CNR si riserva il diritto di nominarne almeno un membro.

ARTICOLO 9 **CRITERI DI FINANZIAMENTO**

INFN realizzerà quanto previsto nel progetto esecutivo utilizzando proprie risorse, senza alcun onere a carico del CNR.

ARTICOLO 10 **CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Il mancato rispetto di uno qualsiasi degli articoli del presente accordo produrrà la risoluzione dello stesso, rimanendo ad ogni modo salva la possibilità di risarcimento del danno.

Altresì la convenzione si intenderà automaticamente risolta qualora l'edificio non venga completato nei tempi sopra indicati al precedente articolo 2.

ARTICOLO 11 **ONERI E SPESE**

Per le eventuali spese accessorie da sostenere verso l'Area di Ricerca di Torino per i servizi messi a disposizione dall'Area stessa a favore di INFN per tutti gli spazi messi a disposizione, si rimanda all'apposita Convenzione da stipulare in sede locale a firma del Presidente di Area e del responsabile della sezione INFN di Torino per la gestione dei servizi comuni.

CNR ed INFN, sosterranno le spese relative agli oneri tributari dovute, per quanto di propria competenza, così come stabilito dalla normativa nazionale e locale.

ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo è disciplinato, per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, dal Codice Civile. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti, si stabilisce competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto, le Parti si danno reciprocamente atto di avere condiviso ogni clausola e disposizione contenuta nel presente accordo.

Roma, li _____

CNR

INFN

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c., INFN dichiara di aver letto ed approva specificatamente i seguenti articoli: 3, 4, 5, 6, 9 e 11.

INFN

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

tra

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 7 C.F. 80054330586 in persona di, nato a il C.F., domiciliato per la carica presso la sede del CNR, munito dei necessari poteri come da, di seguito detto “CNR” o “Comodante”

e

l'**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**, con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, C.F. 84001850589, in persona di, nato a il C.F. domiciliato per la carica presso la sede dell'INFN, munito dei necessari poteri come da, di seguito detto “INFN” o “Comodatario”

e, ove insieme, dette “Parti”.

Premesso che:

- il CNR ed l'INFN hanno stipulato un Accordo Quadro in data 19 novembre 2013, nel quale vengono favorite le iniziative comuni atte a favorire la massima collaborazione tra i due Enti;
- a tal fine, il CNR intende mettere a disposizione dell'INFN talune porzioni della propria Area di Ricerca di Torino sul cui terreno il CNR è titolare di diritto di superficie concesso dal Comune di Torino in data 28 febbraio 1979 con scadenza il 27 febbraio 2078;
- in particolare, il Consiglio Direttivo dell'INFN, con delibera n. 13022 del 19/12/2013, ha approvato il proprio Programma Triennale dei Lavori 2014-2016, contenente la previsione di bilancio per la realizzazione di una nuova officina meccanica per la sezione INFN di Torino;
- l'INFN, in ragione della collaborazione instaurata con il CNR, ha proposto a quest'ultimo, con nota prot. n. 496/7.1 P del 19 marzo 2014, di realizzare a proprie cure e spese un capannone ove insediare suddetta officina meccanica presso l'Area di Ricerca di Torino del CNR;
- l'INFN inoltre, in data 6 novembre 2014, ha inviato al CNR lo studio di fattibilità relativo a suddetto capannone;
- l'INFN è altresì disponibile a rendere fruibile tale officina agli Istituti del CNR presso l'Area di Ricerca, disciplinandone l'utilizzo comune attraverso una successiva convenzione operativa;
- allo scopo di favorire la realizzazione dell'iniziativa, il CNR intende concedere in contratto di comodato d'uso gratuito la porzione di terreno individuata su cui far realizzare suddetta struttura;
- il CNR si impegna sin d'ora ad estendere suddetto comodato in favore di INFN alla struttura che verrà realizzata, attraverso la stipula di apposito atto aggiuntivo;
- al fine di regolamentare tale iniziativa, CNR ed INFN hanno stipulato apposita convenzione operativa in data

stipulano e convengono quanto segue.

1 - Oggetto.

Il comodante concede gratuitamente al comodatario, che accetta nello stato di fatto in cui si trova, porzione di terreno individuata al catasto terreni del comune di Torino al foglio ____ particella _____, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria in scala che si allega al presente contratto (all. A) per complessivi 1.500 mq, affinché se ne serva per costruirvi una officina meccanica, secondo il progetto esecutivo che verrà approvato dal comodante.

2 - Destinazione d'uso.

Il comodatario si obbliga a non concedere in alcun modo il godimento del terreno a terzi senza il consenso del comodante e ad utilizzarlo esclusivamente nell'esercizio della propria attività di ricerca, con divieto espresso di sublocazione e cessione anche parziale, nonché divieto di mutamento di destinazione.

3 - Consegna.

Il comodatario dichiara di avere esaminato il terreno oggetto del presente contratto e di averlo trovato adatto al proprio uso. Il comodatario è tenuto in ogni caso a custodire e a conservare il terreno ricevuto in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia.

4 - Progetto esecutivo e Lavori.

Il comodante si riserva di approvare il progetto, definitivo ed esecutivo, redatto a cura dell'INFN che dovrà rispondere alle necessarie prescrizioni di legge vigenti in materia di edilizia e urbanistica. Il comodatario si impegna altresì ad eseguire ovvero far eseguire i lavori di costruzione nel pieno rispetto delle norme di legge ed in particolare del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

5 - Oneri, spese e responsabilità.

Rimane convenuto che tutte le spese inerenti la costruzione sul terreno, come pure tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno e della costruzione, ancorché in fieri, ovvero completata ma non ancora collaudata, saranno a totale carico della parte comodataria.

La parte comodataria esonera fin d'ora la parte comodante da ogni e qualsiasi responsabilità, onere ed obbligo per eventuali infortuni o danni subiti dalla stessa o da terzi in conseguenza dell'uso del terreno nonché dei lavori su esso eseguiti.

6 - Autorizzazioni e licenze.

La parte comodataria si impegna a richiedere a proprie cure e spese tutte le licenze ed autorizzazioni che si rendano necessarie ai fini dei lavori da eseguire per la costruzione dell'officina meccanica.

7 - Ispezioni.

Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il terreno oggetto del presente contratto, previo congruo preavviso al comodatario, per verificare lo stato dell'area, la buona esecuzione degli interventi e la loro conformità alle modalità concordate.

Qualora vengano riscontrati casi di negligenza il comodante procederà ad una formale contestazione al comodatario affinché questi si unifichi a quanto pattuito con il comodante nel Capitolato dei lavori, allegato al Progetto Esecutivo e quivi integralmente richiamato .

8 - Durata.

La durata del presente contratto è stabilita in anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Alla data di scadenza, salvo disdetta di una delle parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, il presente contratto di comodato si rinnoverà espressamente per un ulteriore periodo. In tal caso, almeno 8 (otto) mesi prima della scadenza ciascuna delle Parti si potrà attivare per il rinnovo in forma scritta del presente contratto.

In ogni caso la durata del presente contratto, non potrà eccedere la durata del diritto di superficie di cui gode il CNR di cui in premessa.

Nel caso di anticipata estinzione del diritto di superficie su richiesta dal Comune di Torino per ragioni di pubblico interesse, il CNR richiederà a sua volta all'INFN la restituzione anticipata dell'area ceduta in comodato e di quanto in essa già eventualmente realizzato.

In tale eventualità le Parti definiranno termini e modalità con successivo Accordo separato.

9 - Legge applicabile.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è disciplinato esclusivamente dalle norme del Capo XIV (articoli da 1803 a 1812) del Codice Civile.

10 – Oneri e imposte.

Tutte le imposte, gli oneri e le spese inerenti al presente contratto, incluse quelle di registrazione, sono interamente a carico del comodatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto, le Parti si danno reciprocamente atto di avere condiviso ogni clausola e disposizione contenuta nel presente accordo.

Roma, li _____

CNR

INFN

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c., INFN dichiara di aver letto ed approva specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 6, 7, 10.

INFN
